

Gian Paolo G. Scharf
***La difesa della proprietà
negli statuti medievali della montagna bergamasca***

[A stampa in *Bergamo e la montagna nel Medioevo. Il territorio orobico fra città e poteri locali*, a cura di Riccardo Rao = "Bergomum. Bollettino annuale della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo", 104-105 (2009-2010), pp. 137-148 © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti medievali", www.biblioteca.retimedievali.it].

BERGOMUM

Bollettino annuale della Civica Biblioteca Angelo Mai di Bergamo

Anni CIV-CV; 2009-2010

Gian Paolo G. Scharf

LA DIFESA DELLA PROPRIETÀ NEGLI STATUTI MEDIEVALI
DELLA MONTAGNA BERGAMASCA

1. *Le origini e gli statuti dei comuni rurali: gli intrecci di due temi nella storiografia*

Parlare delle comunità rurali e dei loro statuti vuol dire affrontare due temi di differente fortuna storiografica: i comuni rurali ebbero notevole spazio nel dibattito storiografico di alcuni decenni fa, soprattutto relativamente al periodo delle origini, e, dopo un periodo di disinteresse, solo in tempi recenti sono oggetto di una rinnovata attenzione. L'interesse per gli statuti rurali invece si può dire non sia mai venuto meno, e non solo a livello locale, anche per la convergenza sulla materia di studiosi di differente formazione, come per esempio storici della società e storici del diritto¹.

È comunque assai vasta la riflessione storiografica su tali temi, e ciò ci esime dal dilungarci in una rassegna che si può trovare nei contributi più aggiornati. Bisogna però aggiungere che nello specifico la situazione del contado bergamasco è piuttosto buona, dato che la presenza di numerosi statuti rurali e di una radicata tradizione di studio delle comunità ha prodotto non solo molteplici edizioni di fonti, ma anche lavori di analisi di indubbio valore, che indicano soprattutto nella tradizione di autonomia le radici di un'attività

⁽¹⁾ G.P. BOGNETTI, *Sulle origini dei comuni rurali del Medioevo: con speciali osservazioni pei territorii milanese e comasco*, voll. X-XI degli "Studi nelle Scienze giuridiche e sociali", 30, Pubblicazioni della R. Università di Pavia, Pavia 1926, ripubblicato in Id., *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. SINATTI D'AMICO e C. VIOLANTE, Milano 1978, pp. 1-262, F. SCHNEIDER, *Le origini dei comuni rurali in Italia*, Firenze 1980, *Contado e città in dialogo. Comuni urbani e comunità rurali nella Lombardia medievale*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, Bologna 2004. G.S. PENE VIDARI, *Introduzione al Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani dal Medioevo alla fine del secolo XVIII*, vol. VIII, Firenze, 1999, pp. XI-XCV; *Statuti città e territorii in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI e D. WILLOWEIT, Atti della XXX Settimana di studio, Trento 11-15 settembre 1989, Bologna 1991, e particolarmente G. CHITTOLINI, *Statuti e autonomie urbane. Introduzione*, *ivi*, pp. 7-45; C. STORTI STORCHI, *Note introduttive* a EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano 2007, pp. VII-XLIII. Esempi di incrocio dei due temi *Le comunità rurali e i loro statuti (secoli XII-XV)*, atti dell'VIII Convegno del Comitato Italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, Viterbo 30 maggio – 1 giugno 2002, numero monografico della "Rivista Storica del Lazio", nn. 21-22, 2005-06, e *Statuti rurali lombardi del secolo XIII*, a cura di L. CHIAPPA MAURI, Milano 2004.

legislativa che ha pochi paragoni per numero di testimoni superstiti².

Il nostro tentativo di incrociare i due temi è parzialmente inedito, dato che a prima vista gli statuti potrebbero sembrare una fonte poco adatta per indagare le origini della comunità, poiché in genere la loro codifica si situa a uno stadio avanzato di sviluppo della stessa. In realtà a un'analisi più attenta gli statuti rurali in genere, e particolarmente quelli della montagna bergamasca, si rivelano non solo particolarmente stratificati, ma anche piuttosto conservatori nella loro evoluzione, preferendo evolversi per addizione o rifusione piuttosto che per sottrazione. Il punto allora è semmai di riuscire a scavare all'interno di tali testi complessi per riportare alla luce gli strati più risalenti. È chiaro tuttavia che in generale, anche nei testi più risalenti, potremo riuscire a riportare a galla solo le norme di più antica scrittura, che dunque rimandano al più ai primordi dell'istituzionalizzazione dei comuni rurali, al fecondo Duecento nel quale fu messa per iscritto la base di molti degli statuti conservati. Resta comunque fuori il periodo precedente, nel quale la fissazione delle norme non aveva ancora raggiunto la scrittura. Non è però impossibile ipotizzare, come vedremo subito, che dietro a esse in particolari materie, quelle che costituirono le prime preoccupazioni del nascente comune, si possano nascondere consuetudini più antiche, di non facile decifrazione. Non pretendiamo naturalmente con queste poche note di poter effettuare uno scavo di così ampia portata, ma solo di suggerire alcune piste di indagine che andranno approfondite in futuro³.

⁽²⁾ Vedi le recenti sintesi di M. ASCHERI, *Agli albori della primavera statutaria*, in *Il diritto per la Storia. Gli studi storico giuridici nella ricerca medievistica*, relazioni tenute il 21-2 maggio 2007 nell'ambito della II settimana di studi medievali dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, a cura di E. CONTE e M. MIGLIO, Roma 2010, pp. 19-33, e C. STORTI, *Gli statuti tra autonomie e centralizzazioni nel Medioevo*, *ivi*, pp. 35-52; inoltre G. CHITTOLINI, *A proposito di statuti e copiatrici, jus proprium e autonomia. Qualche nota sulle statuizioni delle comunità non urbane nel tardo medioevo lombardo*, in *Dal Dedalo statuario*, Atti dell'incontro di studio dedicato agli statuti, Centro seminariale Monte Verità, 11-13 novembre 1993, numero monografico di "Archivio storico ticinese", n. 32, 1995, pp. 171-192. Sulla situazione bergamasca vedi M. CORTESI, *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, *Fonti per lo Studio del territorio Bergamasco*, III, Bergamo 1983, G. CHITTOLINI, *Legislazione statutaria e autonomie nella pianura bergamasca*, in *Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di Bergamo nei secoli XIII-XVIII*, a cura di M. CORTESI, *Fonti per lo Studio del territorio Bergamasco*, V, Bergamo 1984, pp. 93-114, G.M. VARANINI, *La tradizione statutaria della Valle Brembana nel Tre-Quattrocento e lo statuto della Valle Brembana superiore del 1468*, in *Gli statuti della Valle Brembana Superiore del 1468*, a cura di M. CORTESI, *Fonti per lo Studio del territorio Bergamasco*, Statuti II, Bergamo 1994, pp. 13-62, P.G. NOBILI, *Vertova. Una comunità rurale nel Medioevo*, Firenze 2009, G.P.G. SCHARF, *Gli Statuti duecenteschi di Vertova e Leffe*, in *Statuti rurali lombardi... cit.*, pp. 91-104.

⁽³⁾ Vedi, per alcuni riusciti tentativi di incrocio dei due temi, la bibliografia citata alla nota 1, a cui aggiungere P. TOUBERT, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes*

2. *La stratificazione negli statuti rurali della montagna bergamasca: il danno dato come chiave interpretativa*

Possiamo quindi dare per assodato che la parte sicuramente più antica degli statuti – compresi quelli cittadini – è quella che consiste nel giuramento dei rettori, a cui spesso faceva da *pendant* un simile giuramento prestato dalla comunità ai rettori medesimi. Come faceva notare Mario Ascheri, una simile precedenza cronologica è ampiamente spiegabile per il fatto che uno dei motivi che spinsero le comunità a mettere per iscritto i loro primi regolamenti fu proprio quello di avere un testo già pronto e uniforme da far giurare agli ufficiali, per evitare la possibilità di fraintendimenti⁴.

Seguendo un suggerimento di Bognetti, mezzo secolo fa Pierre Toubert indicava nello sfruttamento dei beni comuni uno dei motivi costitutivi del comune rurale. Da allora l'argomento è stato discusso e ripreso in varie occasioni, ma ci sono ancora punti da chiarire: in particolare ci si aspetterebbe di trovarlo proprio nelle parti più antiche degli statuti conservati, che come abbiamo detto consistono in primo luogo nei giuramenti dei rettori (ma non solo); è poi da verificare il rapporto di questo aspetto con quello contiguo della difesa della proprietà dei vicini, che dovette costituire la seconda preoccupazione dei giovani comuni rurali. Se poi ci si sofferma sui beni comuni il dibattito è ancora più ampio, dato che il loro sfruttamento comportò l'adozione di specifiche linee politiche da parte dei comuni. Indubbiamente qui subentrano anche altri problemi, originati dalla composizione degli stessi beni e dai metodi della loro suddivisione e fruizione da parte dei privati⁵.

lombardes au XIV siècle, in "Mélanges d'archéologie et d'histoire", n. 72, 1960, pp. 398-508. Questi temi si trovano esaurientemente affrontati in M. ASCHERI, *Législation et coutumes dans les villes italiennes et leur "contado" (XIIe-XIVe siècles)*, in *La coutume au village dans l'Europe médiévale et moderne*, éd. Réunies par M. MOUSNIER et J. POUMARÈDE, Toulouse 2001, pp. 73-92 (ora anche in M. ASCHERI, *Giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna (secoli XI-XVIII)*, Stockstadt am Main 2009, pp. 103-22), G.P. MASSETTO, *Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento*, in *Milano e Borgogna: due stati principeschi tra Medioevo e Rinascimento*, Atti del Convegno tenuto a Milano dal 1 al 3 ottobre 1987, a cura di J.-M. CAUCHIES e G. CHITTOLINI, nella collana "Biblioteca del Cinquecento", n. 47, Roma 1990, pp. 49-65, *Statuti del Verbano*, atti della giornata di studio, Centro Culturale Elisarion, Minusio, 8 novembre 2003, a cura di F. FERRI, Varese 2006.

⁽⁴⁾ M. ASCHERI, *Législation...* cit., P. TOUBERT, cit.

⁽⁵⁾ G.P. BOGNETTI, *Sulle origini...* cit., P. TOUBERT, cit.; sui beni comuni oltre a M. VALLERANI, *Le comunanze di Perugia nel Chiugi. Storia di un possesso cittadino fra XII e XIV secolo*, in "Quaderni Storici", n. 81 (1992), pp. 625-52; ID., *Il Liber Terminationum del Comune di Perugia*, in "Mélange de l'École Française de Rome. Moyen Âge – Temps modernes", n. 99, 1987, pp. 649-99, si vedano le recenti messe a punto di Rao, che contengono anche una bibliografia aggiornata: R. RAO, *Comunia: le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano 2008; ID., *I beni del comune di Vercelli. Dalla rivendicazione alla alienazione (1183-1254)*, Vercelli 2005.

Quello che restringe il campo di indagine è il fatto che nel caso della montagna bergamasca i beni comuni erano normalmente formati da alpeggi, quando compaiono negli statuti, dato che le terre meno marginali erano state presto messe a coltura, in genere con concessioni livellarie a privati e senza arrivare alla completa alienazione da parte dei comuni. Anche così i problemi rimasti da analizzare non sembrano pochi, a cominciare dal nodo connesso con le origini di tali complessi. Per la montagna bergamasca tuttavia si può ragionevolmente ipotizzare che il primitivo possessore di questi complessi fosse il vescovo, sia per la particolare evoluzione della signoria rurale in questa zona, sia per le più tarde attestazioni di signoria vescovile, residuale nel Trecento ma ancora non formalmente scomparsa, come prova il fatto che spesso i comuni pagassero specifici censi al presule per la concessione di determinati territori (e in alcuni casi di interi monti)⁶.

Poste queste premesse possiamo provare a verificare sugli statuti rurali l'importanza e lo spazio dedicato alla difesa della proprietà, aprendo il discorso con i beni comuni e allargandolo quindi ai danni dati, che ci sembra un argomento che ci sembra contiguo ma finora poco studiato. Seguiremo le suggestioni di un importante lavoro di Pierre Toubert, sempre valido anche se datato⁷.

3. *La difesa della proprietà nei cinque statuti di Vertova, Leffe, Averara, Valgoglio e Gromo*

Non potendo allargare il confronto indefinitamente abbiamo scelto di analizzare cinque statuti di diversa cronologia e complessità, anche se tutti editi e quindi di relativamente facile reperimento. Si tratta degli statuti duecenteschi di Vertova e Leffe, di quello trecentesco di Averara, dei due di Valgoglio e Gromo, di epoca veneta; le nostre sono indicazioni cronologiche generiche, dato che i testi ci sono giunti in redazioni che rendono difficile una datazione precisa. Dimensioni e complessità degli statuti tuttavia non sono

⁽⁶⁾ P.G. NOBILI, *Vertova... cit.*, G.P.G., SCHARF, *L'autonomia "alla prova del fuoco". Bergamo di fronte alle sue valli nella gestione dei diritti minerari dal XIII a metà del XIV secolo*, in "Quaderni di Archivio Bergamasco", n. 1, 2007, pp. 13-29. Sulla situazione della signoria vescovile e sulle altre signorie ecclesiastiche della bergamasca, oltre al necessario rimando alla *Storia Economica e Sociale di Bergamo, I primi millenni*, II, *Il comune e la signoria*, Bergamo 1999, occorre segnalare una tesi di dottorato, condotta, fra le altre fonti, sui cospicui libri censuali dell'episcopato: F. MAGNONI, *Il capitolo cattedrale di Bergamo nel XIV secolo*, tesi di dottorato, XXIII ciclo, Università degli Studi di Milano.

⁽⁷⁾ P. TOUBERT, cit. Abbiamo già svolto alcune delle considerazioni che seguono in G.P.G. SCHARF, *Autonomia legislativa: tre ordinamenti quattrocenteschi di comunità rurali varesine (Cossano 1474 – Runo 1475 – Arcisate 1481)*, in *Varese e il suo territorio nelle fonti tardo medievali e moderne (XIV-XVIII secolo)*, a cura di ID., Varese 2010, pp. 113-138.

direttamente legate – come si potrebbe pensare – alla loro antichità, dato che il più corto e semplice dei cinque è quello di Averara (composto da 29 articoli), seguito da quello di Leffe (di originari 76 articoli, 25 dei quali tuttavia perduti), quindi quelli di Valgoglio (102), Vertova (120), Gromo (141). Solo quest'ultimo mostra – sull'esempio urbano – la suddivisione tipica in *collationes*, che sottintende una certa riorganizzazione della materia. La prima osservazione che si può fare è sullo spazio che materialmente la difesa della proprietà occupa nei singoli testi, dato che essa fornisce spunti interessanti. Dobbiamo tuttavia anticipare che ci siamo limitati per questioni di congruità alla sola proprietà fondiaria, escludendo dunque vie, molini e folli, che pure in alcuni casi costituivano una parte rilevante (almeno dal punto di vista del valore) dei beni comuni. Risulta dunque che lo spazio minore è riservato a tale materia nello statuto di Valgoglio, dove i nove articoli dell'argomento costituiscono appena l'8,8 % del totale; relativamente più ampio lo spazio dello statuto di Gromo, dove i ventiquattro articoli costituiscono il 17 % del totale; vicina la situazione di Averara, dove i soli sei articoli sono tuttavia una porzione abbastanza ampia di un testo stringato (20,7 %); altre percentuali danno invece i casi di Vertova (41 articoli, per una percentuale del 34,2 %) e Leffe (35 articoli, cioè il 46,1 %, anche se data la lacuna è possibile ipotizzare un'incidenza anche maggiore)⁸.

Da queste cifre risulta chiaro che lo spazio dedicato alla difesa della proprietà non è più ampio negli statuti più complessi, bensì in quelli più antichi. In essi poi, come vedremo, le norme si susseguono in una accumulazione che rende ben chiara la stratificazione dei testi. In effetti poi la questione della priorità cronologica non è così semplice: anche gli statuti che ci sono giunti in redazioni più recenti quando riportano il giuramento del rettore (che corrisponde, come abbiamo detto, alla parte più risalente) trattano della materia fra i primi articoli: uno degli impegni principali del rettore infatti è la difesa di quella che potremmo definire la bandita comunale (useremo il termine *convenientie*, diffuso da una certa data in molti statuti, che però non è sempre presente). Tale complesso costituisce l'insieme non solo dei beni comuni di

⁽⁸⁾ G. ROSA, *Statuti di Vertova del 1235, del 1248, del 1256 con annotazioni*, Brescia 1869, ripubblicato in edizione anastatica con una traduzione in P. GUSMINI, *Vertova medievale*, Vertova 1980; successive riforme del testo in J. SCHIAVINI TREZZI, *Sugli statuti rurali di Vertova nel XIII secolo: le riforme del 1284-5*, in "Archivio Storico Lombardo", n. 10, 1994, pp. 443-457. Lo statuto di Leffe è edito in A. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino e ai suoi statuti*, in "Archivio Storico Lombardo", n. 7, 1880, pp. 5-40, n. 9, 1882, pp. 369-402, alle pp. 384-400. "Statuta et ordinamenta". *Lo statuto dell'antica valle Averara-Anno 1313*, a cura di T. BOTTANI e T. SALVETTI, S. Pellegrino Terme 2000, *Gli statuti veneti di Valgoglio. Sec. XV e XVI*, a cura di A. PREVITALI, Clusone 2006, G. SILINI e A. PREVITALI, *Statuta de Gromo*, Rovetta 1998.

pubblica fruizione, ma anche di quelli ormai divisi, almeno nello sfruttamento (significativo a questo proposito il caso di Vertova, dove anche le taverne sono inserite nelle *convenientie*). A esso si affiancano presto anche i beni dei vicini, che vengono dunque messi nel novero di quelli da difendere: per questo si generalizza anche l'obbligo di giurare il *salvamentum* (cioè la difesa) di tali *convenientie* anche per i vicini. È ovvio che tale situazione è foriera di problemi relativamente a quanto rimane fuori dal *salvamentum*, poiché le proprietà di cittadini non sono originariamente comprese nelle *convenientie* e ciò diventa una priorità di intervento dello stesso comune urbano, almeno in linea teorica, dato che in questi paesi montani piuttosto lontani dalla città le proprietà urbane sono decisamente minoritarie. Per usufruire di questa protezione, per la quale è stata ipotizzata un'origine dal *mundium* germanico, si generalizza anche un diritto di ingresso nel comune, dapprima inteso in senso positivo, come diritto di fruizione dei beni comuni, poi anche in senso negativo come diritto alla protezione⁹.

Entrando nel dettaglio possiamo iniziare dallo statuto di Valgoglio, che ci è giunto in una redazione di età veneta. Il testo tuttavia dà conto non tanto di una rifusione del materiale precedente, quanto di un suo compattamento, visto che in esso è presente il giuramento del rettore e la designazione dei confini comunali, avvenuta nel corso del XIV secolo. Chiude poi il testo un importante documento datato addirittura 1275, che consiste nel riscatto di alcuni beni comunali, precedentemente impegnati alla famiglia cittadina dei La Crotta¹⁰.

La tradizionale magistratura dei campari, incaricata della difesa della proprietà rurale, è qui presente e affiancata dai calcatori, che devono confinare i beni e distinguere le proprietà comuni da quelle divise. Alcuni degli

⁹ P.G. NOBILI, *Vertova...* cit., G.P.G., SCHARF, *Bergamo e il suo contado fra Due e Trecento attraverso gli statuti urbani*, in *Contado e città in dialogo...* cit., pp. 201-225. Sulle *convenientie* C. D'AGOSTINI, *Comunes et homines e territorio: l'ecologia della fabula iurata. Apunti per una lettura di statuti rustici delle Alpi Lombarde*, in *Poteri assemblee autonomie. Miscellanea in memoria di Roberto Celli*, Udine 1989, pp. 195-218; G.L. ANDRICH, *Dell'origine storica del nome dato alla località di Favola presso Belluno*, in "Studi Bellunesi", n. 1-3, 1896, pp. 7-8, 15-16, 22-24; G.L. ANDRICH, *Gli statuti bellunesi e trevigiani dei danni dati e le Wizaie (a proposito di una recente pubblicazione)*, in "Archivio Storico Italiano", n. 34, 1904, pp. 28-66. Sulla possibile origine germanica delle proprietà indivise (e difese) cfr. per esempio F. SCHUPFER, *L'allodio. Studi sulla proprietà dei secoli barbarici*, Bologna 1981 (rist. anast. dell'edizione di Torino 1897), pp. 26-44. Sul danno dato vedi G. GIAMMARIA, *Il 'danno dato' negli statuti di Campagna e Marittima. Una nota illustrativa*, in *Le comunità rurali e i loro statuti...* cit., II, pp. 140-60; G. PASQUALI, *Statuti comunali e vita delle campagne nei secoli XIV-XVI*, in *Romagnola Romandiola: la "Romandiola" degli Estensi*, studi promossi dal Centro di Studi sulla Romandiola Nord Occidentale, Lugo novembre 2003, Lugo 2005, pp. 39-58 (cfr. anche *infra*, note 11, 21-2 e testo corrispondente).

¹⁰ *Gli statuti veneti di Valgoglio...* cit.

articoli sono sicuramente di antica origine, come lo sfruttamento comune dell'alpeggio o il divieto di far pascolare capre, animali assai nocivi alla coltivazione; ma la materia dà conto anche di successivi interventi, come devono essere il parziale affitto del monte della comunità e la percezione di un dazio del fieno, che chiaramente non dovevano figurare fra le prime preoccupazioni del comune di Valgoglio alle sue origini¹¹.

Più complessa si presenta l'analisi del testo di Gromo, giuntoci in una redazione di primo Cinquecento, strutturata in *collationes*, come abbiamo detto. Anche qui tuttavia non si deve pensare a un testo totalmente nuovo, dato che gli stessi statutori attestano di voler procedere non a un'innovazione ma a una necessaria operazione "archeologica", per la perdita del codice precedente. La riorganizzazione del testo è evidente, tanto per la rifusione di articoli precedenti, quanto per la insistita volontà arcaizzante, che si evince dallo scarso ruolo di Bergamo nel testo e nel mantenimento di monete ormai sicuramente fuori corso, come riferimento (ma questo è un carattere che si riscontra anche in statuti posteriori)¹².

Il ruolo principale nella determinazione dei beni fondiari è anche qui affidato ai calcatori; inoltre compare una regolamentazione dell'allevamento caprino. Ma in generale sono prevalenti articoli che testimoniano interventi successivi alle prime stesure: i beni comuni fondiari occupano un'intera *collatio* (la terza, mentre vie e ponti sono trattati nella quarta), e il comune dimostra una particolare attenzione per la "peghera", che testimonia uno sfruttamento intensivo e non occasionale della pece, dato che gli alberi da utilizzare per tale produzione debbono essere bollati. Ugualmente spia di un uso "industriale" è la regolamentazione della fruizione della legna avanzata ai fabbricanti di calce. Ancora indice di uno stadio avanzato di regolamentazione è il capitolo che limita l'uso di un bosco, oggetto di un accordo con il comune di Boario, alle occasioni che non contraddicano tale accordo¹³.

La situazione statutaria di Averara è particolare, dato che il testo di primo

⁽¹¹⁾ *Ibid.*; sui calcatori e sull'imponente opera di definizione territoriale duecentesca vedi i contributi di R. RAO e P.G. NOBILI, in questo stesso volume; in generale sui campari vedi anche C. CIPOLLA, *Carta statutaria lombarda del secolo XIII riguardante i "Campari"*, Torino 1898, estratto da "Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino", n. 34, 1898, ID., *Documenti piemontesi del sec. XIV riguardanti i Campari*, Torino 1898, (estratto dallo stesso fascicolo).

⁽¹²⁾ *Statuta de Gromo...* cit. Per l'esempio e il ruolo di Bergamo vedi *Lo statuto di Bergamo del 1353*, a cura di G. FORGIARINI, introduzione di C. STORTI STORCHI, "Fonti Storico-giuridiche, Statuti, 2", Spoleto 1996; C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, Milano 1984; G.P.G. SCHARF, *Bergamo e il suo contado...* cit.

⁽¹³⁾ *Statuta de Gromo...* cit.; G.P.G. SCHARF, *L'autonomia "alla prova del fuoco"...* cit.

Trecento che ci è giunto è piuttosto corto e molto arcaico nella sua strutturazione. Si può ipotizzare che molte norme a questo stadio fossero ancora consuetudinarie e non scritte; ma altrettanto bene si potrebbe notare che Averara era inserita organicamente nella comunità della Valtaleggio, in una zona del resto contesa dagli arcivescovi di Milano, e molte norme avrebbero potuto semplicemente essere taciute perchè contemplate nella normativa dell'intera valle, dato che oltretutto la successiva redazione statutaria è comune ad Averara e alla Valtaleggio¹⁴.

In questo quadro alcuni articoli sono probabilmente residuo di un precedente stadio normativo, ma altri dimostrano già una certa evoluzione: i danni dati con le bestie sono infatti menzionati in relazione ai prati comuni e il divieto di cogliere su proprietà altrui si riferisce invece solo ai beni privati, segno di una situazione in cui la suddivisione dei beni comuni non era ancora avanzata. Ma l'obbligo di portare le bestie in alpeggio d'estate è esteso a tutte le bestie presenti, dietro la corresponsione di un diritto d'uso, che riguarda anche le bestie trattenute in paese per giusta causa, e questo sembra il frutto di uno stadio più avanzato dello sfruttamento dei beni comuni¹⁵.

Lo statuto di Leffe, oltre a essere uno dei più antichi è anche uno dei più arcaizzanti: ciò si nota per esempio nel fatto che i boschi comuni non sono raggruppati tutti insieme nello statuto ma vengono citati a gruppi, cosa che fa pensare ad aggiunte successive. Del resto in questi casi si procede prima a confermare le precedenti *convenientie* e quindi a estendere il periodo di rispetto; un caso poi è assai particolare, dato che un bosco viene definito "a gazzo", termine che il Tiraboschi, editore del testo, interpreta come riservato a qualcuno¹⁶.

L'arcaismo del testo può essere notato anche nel fatto che in esso non sono previsti campari, e anche i compiti dei calcatori, nominati solo a un certo punto dello statuto, nella parte precedente sono attribuiti ai consoli, ai credendari e quindi anche al podestà. Sicuramente molto antico inoltre l'obbligo per i vicini di lavorare a turno un prato comune. È invece probabilmente un segno di una situazione nuova il fatto che, tanto per il pascolo sulle comunanze, quanto per il taglio e l'esportazione di legna dalle *convenientie*, i vicini siano equiparati agli uomini della Valgandino e del concilio di *Honio*, entità comunali sovralocali che dimostrano l'inserimento di Leffe in compagini più

⁽¹⁴⁾ "Statuta et ordinamenta"... cit.; vedi anche S. CARMINATI, C. GERVAISONI, B. LUISELLI, *Statuti di Valle Taleggio e Averara. Testo critico latino, versione italiana del 1788, versione lombardo-veneta del 1487*, Bergamo 1980.

⁽¹⁵⁾ "Statuta et ordinamenta"... cit.

⁽¹⁶⁾ A. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino...* cit.; G.P.G. SCHARF, *Gli Statuti duecenteschi di Vertova...* cit.

vaste¹⁷.

Il caso certo più noto è quello dello statuto di Vertova, già studiato e pubblicato, di cui è tuttavia andato perduto il manoscritto. L'edizione del Rosa fu dimostrata già manchevole dal Tiraboschi, che aveva veduto il codice originale; tuttavia in assenza di quest'ultimo bisogna far riferimento a tale edizione, che dà comunque ampiamente conto tanto dell'arcaicità del testo quanto della sua stratificazione¹⁸.

Lo statuto inizia con il giuramento del console – in prima persona – seguito dai giuramenti di altri ufficiali. Ma tali giuramenti sono intervallati da evidenti aggiunte successive – in terza persona. Non solo qui è particolarmente agevole distinguere le parti più antiche dalle aggiunte, ma nel caso del giuramento del *salvamentum* (aggiunto nel 1248) siamo in grado di precisare anche il momento dell'aggiunta. D'altra parte un generico giuramento di rispetto dello statuto è previsto solo nel 1305, anche se la forma mista – di terza e prima persona – lo fa ritenere un'evoluzione di un testo precedente¹⁹.

Più che in altri casi le aggiunte datate e la loro disposizione nel testo permettono di seguire l'evoluzione della materia. Alcuni argomenti sono comuni anche agli altri statuti, come per esempio la normativa sulle capre, un'apparizione relativamente tarda dei calcatori e una strutturazione via via più complessa dei compiti dei campari (ne vengono creati di appositi per il controllo dei molini). Ma anche lo stesso elenco delle *convenientie*, come abbiamo visto per Leffe, sembra creato per successive aggiunte. Altri aspetti invece sembrano peculiari di questo statuto (benché naturalmente un confronto completo sia virtualmente impossibile per la perdita di buona parte di quelli vicini): anche qui si trova un diritto di entrata per i nuovi vicini, che potranno in questo modo usufruire dei beni comuni, ma esso risulta adeguato in un secondo momento all'evidente rincaro dei prezzi. A un momento intermedio deve risalire invece la norma che diversifica il banno per l'entrata nelle *convenientie*, dato che i vicini, gli uomini del concilio di *Honio* e i forestieri hanno tre tariffe diverse e ciò vuol dire che la comunità sovralocale era una realtà da dover tener presente, ma non ancora equiparata al comune di Ver-

⁽¹⁷⁾ A. TIRABOSCHI, *Cenni intorno alla Valle Gandino...* cit.; sulla Valgandino vedi *ibid.*, e *Gandino e la sua valle. Studi storici dal medioevo all'età moderna*, Villa di Serio 1993; sul concilio di *Honio*, oltre a qualche cenno in P.G. NOBILI, *Vertova...* cit., sono in corso ricerche da parte di chi scrive; vedi comunque G.P.G. SCHARF, *Gli Statuti duecenteschi...* cit.. Un altro esempio molto vicino è quello del sovracomune di Albino, per il quale vedi *Nostra res publica Albinensis: valle, comuni e contrade nel Medio Evo*, a cura di P.M. SOGLIAN, Ranica, Bergamo 1991.

⁽¹⁸⁾ G. ROSA, *Statuti di Vertova...* cit.; P. GUSMINI, *Vertova medievale...* cit.; G.P.G. SCHARF, *Gli Statuti duecenteschi...* cit., P.G. NOBILI, *Vertova...* cit.

⁽¹⁹⁾ G. ROSA, *Statuti di Vertova...* cit.; G.P.G. SCHARF, *Gli Statuti duecenteschi...* cit.

tova. Un caso particolare, che dà abbastanza bene la misura dell'evoluzione della normativa in difesa della proprietà, è a nostro giudizio fornito da una terra privata che sarà dotata di una porta di accesso, la cui chiave tuttavia dovrà essere tenuta a disposizione del comune, dato che la terra in questione "condam fuit comunis"²⁰.

4. *Qualche osservazione conclusiva*

Sembra assai difficile trarre delle conclusioni generali da questa breve carrellata sulla normativa in difesa della proprietà in cinque comunità della montagna bergamasca. Possiamo osservare che le disposizioni principali ricorrono in molti casi, ma senza vere sovrapposizioni, cosa che fa pensare, più che a circolazione di modelli, a sviluppi paralleli, stimolati certamente da condizioni socio-economiche simili. Gli obblighi e i periodi di rispetto nel corso degli anni si allungano e si estendono in tutti i casi, ma talvolta le norme vengono semplificate per una loro applicazione più generale. È sicuramente una materia in espansione e molto vitale, presente già nelle parti più antiche degli statuti, ma pienamente sviluppata solo in un secondo tempo (sia pure, spesso, con meno articoli), con il prepotente ingresso dei beni privati fra quelli da rispettare²¹.

Se sulle origini di questa normativa non si può dire molto di più di queste poche impressioni, sulla sua lunga durata si può fermare un attimo la riflessione, dato che si tratta di un punto chiave nell'evoluzione delle comunità rurali. Più di uno studioso ha richiamato il valore di difesa della comunità rappresentato dallo statuto, bastione contro le ingerenze esterne. D'altronde nel tardo Medioevo, prima le città, poi i signori e l'incipiente stato regionale, fecero breccia nell'autonomia giudiziaria, prima che legislativa, delle comunità, avocando sempre maggiori competenze ai giudicanti urbani o a quelli superiori al semplice livello di villaggio (i rettori delle comunità sovralocali, da quelle originarie dei primi tempi a quelle di valle, che determineranno una buona parte della storia delle montagne, non solo bergamasche). Il danno dato, per sua natura, tese invece a rimanere di competenza dei giudicanti locali, sia per un certo disinteresse delle autorità maggiori, sia perchè in esso trovava la sua naturale applicazione il procedimento sommario (che naturalmente non si limitava a queste occasioni). Come è intuitivo, ma è anche stato

⁽²⁰⁾ G. ROSA, *Statuti di Vertova...* cit.; G.P.G. SCHARF, *Gli Statuti duecenteschi...* cit., P.G. NOBILI, *Vertova...* cit. Per il caso di Leffe, vedi *supra*, nota 16.

⁽²¹⁾ C.M. CIPOLLA, *Carta statutaria lombarda...* cit.; ID., *Documenti piemontesi del sec. XIV...* cit., G. BISCARO, *La polizia campestre*, in "Rivista italiana per le scienze giuridiche", n. 33, 1902, pp. 1-106.

dimostrato per altre realtà, nella prima età moderna la diffusione del procedimento sommario portò con sé la conservazione di un certo numero di cause ai giurisdicenti locali, dato che per istruire simili cause le competenze richieste erano minori e l'ingerenza dei collegi giuridici cittadini era di conseguenza più modesta²².

Naturalmente la vitalità della normativa in difesa della proprietà non è solo questione di procedura: le proprietà comuni in primo luogo, ma anche quelle private dei vicini, costituivano sicuramente la riserva di autonomia delle comunità. Nel Duecento fu soprattutto la fiscalità cittadina, con le spirali di indebitamento conseguenti, notate in molti casi, ad aggredire la proprietà rurale, mentre nel secolo successivo furono i signori a profittare delle difficoltà delle comunità (insieme con i cittadini). La reazione fu differente nei diversi casi, ma è ampiamente provato che le comunità di pianura furono presto ridotte all'impotenza e cedettero quasi tutti beni comuni, mentre anche i vicini subivano un simile esproprio da parte della proprietà cittadina. Le comunità di montagna riuscirono più a lungo a mantenere il controllo della proprietà, anche per un effettivo minor interesse dei ceti urbani a beni così distanti e spesso meno pregiati. Questa riserva, che veniva buona nei momenti di difficoltà, andava difesa a oltranza e perciò la normativa si conservò e si sviluppò, seguendo fino all'età moderna la parabola della proprietà rurale²³.

⁽²²⁾ G.P. MASSETTO, *Le fonti...* cit.; A. DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, prefazione di Pietro Sirena, Bologna 2006; G.P.G. SCHARF, *Autonomia legislativa...* cit., M. MORIGI, *I "danni dati" negli statuti estensi di Bagnacavallo (1443-1451)*, con saggio introduttivo di E. ANGIOLINI, "Quaderni degli Studi Romagnoli", n. 25, Cesena 2008.

⁽²³⁾ P.G. NOBILI, *Vertova...* cit., P. MAINONI, *Le radici della discordia. Ricerche sulla fiscalità a Bergamo tra XIII e XV secolo*, Milano 1997, EAD., *Introduzione*, in *I dazi a Bergamo nell'età viscontea. Edizione di documenti*, "Ex filia. Quaderni della sezione Archivi Storici della Biblioteca civica A. Mai di Bergamo", n. 3, 1992, pp. 5-15, EAD., *L'economia di Bergamo tra XIII e XV secolo*, in *Storia Economica*, cit., pp. 257-337; G. CHITTOLINI, *Legislazione...* cit. M. DI TULLIO, *La ricchezza delle comunità. Guerra e finanza alle frontiere dello stato di Milano: il caso della Geradadda*, Tesi di dottorato, XXI ciclo, Università Bocconi, Milano. Per altri casi lombardi si veda M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità: comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo Medioevo*, Milano 2006, A. GAMBERINI, *Il contado di Milano nel Trecento. Aspetti politici e giurisdizionali*, in *Contado e città in dialogo...* cit., p. 83-137, *Politiche finanziarie e fiscali nell'Italia settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di P. MAINONI, Milano 2001; E. ROVEDA, *I beni comunali nella Bassa fra Ticino e Sesia (secoli XV-XVI)*, in *Insedimenti medievali fra Sesia e Ticino. Problemi istituzionali e sociali (secoli XII-XV)*, a cura di G. ANDENNA, Novara 1999, pp. 47-63. Dinamiche simili sono comunque riscontrabili anche in area appenninica: vedi G. CHERUBINI, *Forme e vicende degli insediamenti nella campagna toscana dei secoli XIII-XV*, in *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo*, Firenze 1974, pp. 145-74, S.K. COHN JR., *Demografia e politiche fiscali nel contado fiorentino (1355-1487)*, in *Lo Stato territoriale fiorentino (secoli XIV - XV). Ricerche, linguaggi, confronti*, atti del Seminario Internazionale di Studi, S. Miniato 7-8 giugno 1996, a cura di

In effetti tale ragionamento può essere allargato: per il periodo delle origini, come abbiamo visto, abbiamo solo degli indizi, ma durante tutto l'arco di vita dei comuni rurali il ruolo della normativa in difesa della proprietà può essere visto come un filo conduttore della loro parabola. Proprio per il tardo Medioevo e per la prima età moderna quello che probabilmente era stato un collante fondamentale delle comunità diventò una delle ultime ragioni di essere della loro vitalità. Più che ai singoli comuni rurali, la cui attività era comunque garantita dalla coresidenza dei vicini, possiamo pensare alle comunità sovralocali, che laddove non avessero specifici compiti amministrativi (come le comunità di valle), sarebbero state condannate all'estinzione. Ebbene, in tali casi, come dimostrano numerosi casi di studio quali il vicino concilio di *Honio*, ma anche il plebato di Cannobio, sul Lago Maggiore, o la Comugna veneta (studiata da Varanini), tali comunità si mantennero in vita per secoli proprio per la necessità di difendere una proprietà ancora indispensabile per la sopravvivenza degli abitanti delle montagne. Il fascino di questo argomento è dunque proprio quello di poter essere seguito, sia pure con differente intensità, in uno sviluppo lungo secoli²⁴.

A. ZORZI e W.J. CONNELL, Pisa 2001, pp. 47-71, F. LEVEROTTI, *Popolazione, famiglie, insediamento. Le Sei Miglia lucchesi nel XIV e XV secolo*, Pisa 1992.

⁽²⁴⁾ A. DANI, *Il processo per danni dati...* cit., G.P.G. SCHARF, *Autonomia legislativa...* cit.; per il concilio di *Honio* vedi *supra*, nota 17. Per il plebato di Cannobio A. ZAMMARETTI, *Il borgo e la pieve di Cannobio*, Milano 1932, riedito in edizione ampliata a Intra 1975; *Id.*, *Il volume delle consuetudini degli statuti del comune di Cannobio e della Pieve*, in "Bollettino storico per la provincia di Novara", n. 57, 1966, pp. 74-81; V. CESARI ROSTI, *Tronzano con Bassano e Pino. Testimonianze*, Milano 1972, P. FRIGERIO, P.G. PISONI, *Traffume nel plebato di Cannobio sul lago Maggiore: gli statuti del 1343*, Intra 1990. Per la Comugna veronese G.M. VARANINI, *Beni comuni di più comuni rurali. Gli statuti della "Comugna Fiana" (territorio veronese, 1288)*, in *Città e territori nell'Italia del medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti*, a cura di G. CHITTOLINI e G. PETTI BALBI (Europa mediterranea, Quaderni 20), Napoli 2007, pp. 115-37.